



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 185 del 2020, proposto da Iolanda Richter, Fabio Groppazzi, Morena Groppazzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Bonanni, Corrado Calacione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Corrado Calacione in Trieste, via Zanetti n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi del Sig. Groppazzi Stelio, ad ottenere la liquidazione di tutti gli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, per l'insorgenza del "mesotelioma pleurico" - con successivo decesso in data 01.09.2008- a causa del servizio prestato presso il dipartimento dei

Vigili del Fuoco/Ministero dell'Interno connaturato alla negligenza ed imperizia della stessa amministrazione resistente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l'art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020, svoltasi da remoto attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti domandano al Ministero dell'Interno il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio familiare, *ex* vigile del fuoco in pensione dal 1990, cui è stata diagnosticata nel 2006 una patologia tumorale (*mesotelioma pleurico*) che ne ha causato la morte nel 2008.

Affermano che la patologia deve sicuramente ricollegarsi al servizio prestato – durante il quale, per le mansioni in concreto esercitate, sarebbe stato esposto all'amianto e ad altre sostanze cancerogene – come risulta dagli atti dalla Commissione medico-ospedaliera (verbale n. ACMOIII8592 del 28 febbraio 2019) e del Comitato di Verifica (parere n.110892018), oltre che dalla successiva attribuzione al *de cuius* della qualità di “*equiparato alla vittima del dovere*” con decreto del Ministero dell'Interno (n.489/12/Av del 12/12/2019). La pericolosità dell'amianto è acclarata da numerosi studi scientifici che individuano nell'esposizione alla sostanza un decisivo fattore di insorgenza e di accelerazione dei tempi della neoplasia.

È invocata, quindi, la responsabilità del Ministero per non aver adottato le cautele necessarie nei confronti del proprio dipendente, causandone quindi la malattia mortale. I ricorrenti fanno riferimento a più titoli di responsabilità, di natura contrattuale ed extracontrattuale (artt. 1218 e ss. c.c., art. 2087 c.c., art. 2043 c.c., art. 2051 c.c., art. 589-590 c.p.) e chiedono il ristoro *iure hereditatis* dei seguenti danni:

- Danno patrimoniale, quantificato in €800.000 e cioè in misura pari agli importi della prestazione pensionistica non goduti a causa del decesso, quantificati moltiplicando le 14 mensilità moltiplicate per 10 (pari agli anni della residua aspettativa di vita).

- Danno non patrimoniale biologico (da lesione del bene salute), quantificato in € 780.387,00 secondo la tabella del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età di insorgenza della patologia (73 anni).

- Danni non patrimoniali di tipo morale (lesione della dignità), esistenziale (lesione derivante dalla radicale modificazione dello stile di vita) e tanatologico (da lucida consapevolezza dell'*exitus* mortale), quantificanti operando un duplice aumento del 25% sul valore base sopra individuato.

Per un totale indicato in € 1.970.580,50 o nella diversa somma che il giudice individui, secondo equità.

Il Ministero contesta, sul piano dell'*an debeatur*, l'esistenza di una condotta omissiva colpevole. Rileva che all'epoca in cui il dipendente ha prestato servizio e fino all'emanazione della legge n. 257 del 1992 (che ha vietato l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto) non esisteva un parametro normativo che potesse costituire una regola cautelare di condotta. Mancava poi, sul piano tecnico-scientifico, la diffusa consapevolezza della nocività dell'amianto, in particolare per quanto riguarda le esposizioni non continuative alla sostanza, cui erano sottoposti i vigili del fuoco nel corso delle loro attività.

Sul piano del *quantum debeatur*, afferma che sono già stati liquidati agli eredi del dipendente una serie di benefici di natura indennitaria, conseguenti al

riconoscimento dello *status* di soggetto *equiparato a vittima del dovere* pari – ad oggi – a complessivi € 905.376,85. Chiede quindi che tali importi vengano compensati con quelli eventualmente riconosciuti in sede giudiziale (secondo il principio della c.d. “*compensatio lucri cum damno*”, affermato dalla giurisprudenza indipendentemente dalla natura risarcitoria o indennitaria dei benefici percepiti). Ha comunque affermato l’incompatibilità della situazione di fatto con il riconoscimento di un ristoro del danno permanente, in considerazione della mancata stabilizzazione della patologia.

I fatti su cui i ricorrenti fondano le proprie pretese risarcitorie configurano una responsabilità del Ministero di natura contrattuale (da inadempimento di un’obbligazione preesistente) per violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare le misure “*necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*”. La condotta dell’amministrazione – nella specie, l’impiego del proprio dipendente in specifiche circostanze e modalità che ne hanno provocato l’esposizione all’amianto senza adeguate cautele – è infatti intrinsecamente collegata al rapporto di servizio e agli obblighi di protezione che incombono sul datore, mentre sarebbe stata di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.) se idonea a ledere, indifferentemente, la generalità dei cittadini (*Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2014, n. 9240*).

Nella responsabilità da inadempimento, ferma l’invarianza degli elementi che integrano la fattispecie (condotta, danno-evento, nesso di causalità, danno-conseguenza), l’onere probatorio è ripartito tra le parti secondo quanto dispone l’art. 1218 c.c. nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza (a partire dalla nota *Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533*): il creditore deve provare soltanto la fonte del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, cioè l’avvenuto adempimento.

Nella fattispecie che qui rileva, il criterio di ripartizione sopra enunciato fa dunque

gravare sul lavoratore, che lamenti un danno alla salute conseguente all'attività lavorativa svolta, *“l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra”*, mentre il datore, per andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare *“di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”* (Cass. Civ., sez. Lav., 6 novembre 2019, n. 28516; Id., 26 ottobre 2018, n. 26495).

Nella presente vicenda:

- È provato il verificarsi dell'evento dannoso, cioè l'insorgenza della patologia tumorale (diagnosticata a seguito di esame istologico in data 17.02.2006, all. 11) che ha causato la morte del dipendente il 01.09.2008 (referto autoptico all. 10)

- Quanto alla nocività dell'ambiente lavorativo, cioè il Porto di Trieste nel periodo in cui il vigile del fuoco vi ha prestato servizio (dagli anni '60 al 1990), può farsi riferimento alle dichiarazioni del funzionario responsabile del personale, presso il competente dipartimento del Ministero dell'Interno, che rappresenta la possibile esposizione all'amianto durante l'attività operativa del vigile del fuoco (all. 24). Inoltre, l'ampia documentazione prodotta dal ricorrente (in particolare doc. 12 – 26, del secondo gruppo di allegati) attesta la generale contaminazione dell'ambiente portuale nel periodo storico in cui si colloca la vicenda: l'amianto era ampiamente utilizzato, per le sue proprietà ignifughe, come materiale costruttivo di edifici, strumentazioni, imbarcazioni e la sostanza “grezza” era movimentata (anche in contenitori non in grado di impedirne la dispersione nell'ambiente) come merce in transito.

- Con riferimento al rapporto tra l'ambiente (e l'esposizione alla sostanza) e la patologia, può darsi rilievo all'ampia letteratura scientifica, che individua nell'esposizione all'amianto il principale fattore di rischio rispetto all'insorgenza del mesotelioma pleurico (da considerarsi un dato ormai appartenente alla conoscenza comune), alle valutazioni formulate dagli organi tecnici dell'amministrazione (Commissione medico ospedaliera e Comitato di verifica), al riconoscimento dello *status* di *“equiparato alla vittima del dovere”*.

Le risultanze esposte, pur non costituendo evidenze dirette, possono essere considerate idonee a provare gli elementi costitutivi della responsabilità *ex art.* 2087 c.c., tenuto conto dell'impossibilità di ricostruire con certezza i processi causali di patologie (come le forme tumorali) ad eziologia complessa e multifattoriale e dello *standard* di giudizio – della probabilità relativa o del “*più probabile che non*” (*Cass. Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991*) – che deve applicarsi in materia di responsabilità civile.

In ogni caso, la nocività dell'ambiente lavorativo e la sua correlazione con la patologia non sono stati contestati dal Ministero, potendosi quindi fare riferimento anche al principio secondo cui devono fondare la decisione “*i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*” (artt. 64, comma 2 c.p.a. e art 115 c.p.c.).

Le difese dell'amministrazione quanto all'*an debeatur* ruotano attorno all'affermazione di aver operato in conformità alle conoscenze tecnico-scientifiche del periodo di riferimento, poiché solo nel 1992, con l'emanazione della legge che vieta ogni impiego dell'amianto, può dirsi raggiunta la piena consapevolezza della sua nocività.

Nelle ipotesi di danno causato dall'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, la giurisprudenza è costante nell'affermare l'onere del datore di lavoro di “*provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto*” (*Cass. civ., sez. Lav., 5 agosto 2013, n. 18626*).

Ancora più incisivamente, la successiva *Cass. civ., sez. Lav., 21 settembre 2016, n. 18503* precisa come “*non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le*

conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo”.

Le misure di sicurezza adottate sono descritte dal Ministero in modo generico, il che rende impossibile operare una valutazione circa la loro effettiva idoneità a proteggere la salute del dipendente. La richiesta di parametrarle alle inferiori conoscenze tecnico-scientifiche dell'epoca permette comunque di inferire la non conformità delle misure stesse ai moderni *standard* di sicurezza nel trattamento dell'amianto.

In ogni caso, l'affermazione secondo cui non vi era piena cognizione della nocività della sostanza – ferma, come sopra visto, la sua insufficienza a costituire una circostanza esimente – è respinta dalla recente *Cass. civ., sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217* che al contrario rileva come la pericolosità dell'amianto sia nota sin dai primi anni del Novecento. Infatti, già il R.D. n.442/1909 *“includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'adibizione delle donne e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele”*.

Si accerta, pertanto, la responsabilità del Ministero dell'Interno per violazione dell'obbligo di tutela della salute del vigile del fuoco, ai sensi dell'art. 2087 c.c., che ne ha causato la patologia tumorale (mesotelioma pleurico).

Con riferimento alla quantificazione dei danni-conseguenza, che devono corrispondersi ai ricorrenti come successori del danneggiato defunto (*iure hereditatis*), si esclude, in primo luogo, che possano essere riconosciuti i domandati danni patrimoniali (quantificati in €800.000,00).

I pregiudizi economici richiesti non dipendono, infatti, dalla patologia, insorta quando il vigile del fuoco era già collocato in pensione e percepiva il relativo trattamento economico, ma dal suo *exitus* mortale. Essi non sono cioè parametrati a danni effettivamente patiti dal *de cuius* (come potrebbero essere, ad esempio, le spese mediche sostenute per la cura della patologia), ma vengono quantificati (e giustificati), attraverso un ragionamento di natura ipotetica, in considerazione delle mensilità di trattamento pensionistico non godute per effetto della premorienza,

rispetto ad una ipotetica aspettativa di vita di ulteriori 10 anni.

Anche a prescindere dall'eccezione di *cumpensatio lucri cum damno* dell'amministrazione e da un giudizio di congruità degli importi richiesti, è del tutto evidente che un pregiudizio così concepito non possa configurarsi con riferimento al *de cuius* (e quindi liquidarsi *iure hereditatis* ai ricorrenti quali suoi successori). Si tratterebbe, infatti, di un danno del tutto ipotetico e, soprattutto, *post mortem*, che non trova nella vittima – non più in vita e quindi priva di soggettività giuridica – un possibile referente soggettivo in capo al quale prodursi e che possa successivamente trasmetterlo (mentre ben diverso è il caso dei pregiudizi *iure proprio* dei successori, estranei a questa giurisdizione e che i ricorrenti riferiscono di aver già domandato nell'opportuna sede civile).

Si rimanda, sul punto, alle considerazioni svolte dalla *Cass., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350* in tema di *danno tanatologico* (cioè del danno biologico provocato nel *de cuius* dall'evento-morte) di cui è negata la configurabilità (e quindi risarcibilità *iure hereditatis*) proprio osservando che “*una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio*”.

Quanto ai pregiudizi non patrimoniali, appaiono corrette le considerazioni della difesa erariale circa la non configurabilità di danni da invalidità permanente. Per una patologia a prognosi sicuramente infausta, qual è quella sofferta dal vigile del fuoco, non è possibile pervenire ad una “stabilizzazione” delle conseguenze e dei relativi pregiudizi biologici, morali, esistenziali, necessaria per la liquidazione di danni di natura permanente.

Può essere richiamata in proposito la giurisprudenza (da ultimo, *Cass. civ., Sez. Lav., 28 giugno 2019, n. 17577*) secondo cui i danni non patrimoniali causati da una patologia cui sopravvenga la morte dopo un'apprezzabile lasso di tempo devono essere parametrati, quanto alla componente biologica, all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta, mentre la componente morale ed esistenziale può essere

adeguatamente considerata con una personalizzazione in aumento dell'importo liquidato, che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile esito mortale.

È questa l'unica voce risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, categoria considerata dalla giurisprudenza unitariamente idonea ad abbracciare *“qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica”* (Cass., sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901). Deve invece respingersi, invece, ogni scomposizione del danno non patrimoniale in sottocategorie, che finirebbero per attribuire *“nomi diversi a pregiudizi identici”*, provocando duplicazioni risarcitorie ingiustificate.

I lamentati danni biologico, morale, esistenziale, catastrofe, trovano quindi unitaria considerazione e ristoro come danno non patrimoniale da inabilità assoluta temporanea, da liquidarsi secondo i valori delle Tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile (2018), che gli stessi ricorrenti menzionano (pur individuando differenti categorie di pregiudizio) e che sono dotate, per consolidata giurisprudenza (vedi, da ultimo Cass., sez. III, 6 maggio 2020 n. 8532) di *“efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”*.

Si osserva, in particolare, che i danni patiti dal vigile del fuoco deceduto non sono configurabili come danni propriamente *“terminali”*, nella definizione di cui alle citate Tabelle. Il danno terminale appare, per sua stessa definizione (di *“danno da morte imminente”*), insuscettibile di protrarsi per un tempo esteso, oltre il quale difetterebbe una sufficiente *“prossimità”* temporale rispetto all'esito infausto. L'intervallo temporale massimo viene individuato, convenzionalmente, in 100 giorni, oltre la quale *“il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”*. Nella presente vicenda, tra la diagnosi del mesotelioma (17.02.2006) e la morte (01.09.2008) sono invece trascorsi 927 giorni, quindi un tempo assolutamente incompatibile con il danno terminale come sopra definito.

Il pregiudizio risarcibile deve dunque essere parametrato al solo valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alle menzionate Tabelle del 2018 (pari ad €98,00).

Il suddetto importo, di €90.846,00 (pari a €98,00 * 927) può essere aumentato del 50% (personalizzazione massima consentita dalle Tabelle), in ragione della gravità della patologia e del suo esito letale, per un valore finale di €136.269,00.

L'importo capitale non è soggetto a rivalutazione, essendo già liquidato secondo valori monetari attuali. Sono dovuti gli interessi legali fino al saldo, da calcolarsi sull'importo sopra quantificato previa devalutazione alla data dei fatti e rivalutazione anno per anno.

La somma non è soggetta a compensazione con le indennità liquidate ai familiari a diverso titolo.

Le Sezioni Unite da ultimo intervenute sul tema (*Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564*) hanno affermato il principio secondo cui possono essere tra loro compensate solo le attribuzioni economiche che abbiano una ragione giustificativa omogenea, mentre non è sufficiente la pari dipendenza da uno stesso evento storico. Nel caso in esame, le erogazioni conseguenti al riconoscimento dello *status* di *vittima del dovere* rispondono ad una logica solidaristica (cioè supplire al bisogno dei familiari di chi abbia perso la vita in conseguenza di un'attività svolta a beneficio della collettività) cui è del tutto estranea la finalità di ristorare le conseguenze dannose che si siano prodotte direttamente a carico del soggetto deceduto.

Deve pronunciarsi, in conclusione, la condanna del Ministero a corrispondere agli odierni ricorrenti la somma sopra quantificata, da ripartirsi tra gli stessi secondo le rispettive quote di successione, come richiesto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione

Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto:

- a) accerta la responsabilità del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
- b) condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di eredi del danneggiato defunto, la somma complessiva di € 136.269,00, oltre interessi;
- c) condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere alle ricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il soggetto danneggiato e l'identità delle parti ricorrenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.